



Report n. 7484 per POLIZZA ASSICURATIVA T.F.M. per gli AMMINISTRATORI di SOCIETA': trattamento fiscale (II parte)

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-09-12

Domanda: Il Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori di società è contemplato dal T.U.I.R. e per la sua deducibilità per competenza in capo alla società, con l'accantonamento ad apposto fondo del passivo di bilancio, nonché per la tassazione separata in capo al singolo amministratore devono essere seguite con attenzione le relative regole. Per la copertura finanziaria degli importi accantonati, alcune società devolvono gli importi stessi a polizze assicurative T.F.M. Ora, prescindendo dal beneficiario (società o amministratore), tali polizze dovrebbero avere una funzione essenzialmente finanziaria (accantonamento di liquidità da destinare al T.F.M.) Alcuni propendono per una deducibilità dei premi versati come se fossero dei premi assicurativi per puro rischio, mentre a parere di chi scrive gli importi versati sono un mero spostamento di liquidità da conti correnti bancari o postali a un conto particolare presso una compagnia assicurativa. Pertanto, se la deducibilità per competenza della quota annuale del T.F.M. deve seguire le regole sue proprie non è accettabile che si consideri una deducibilità "autonoma" degli importi versati magari anche sulla base del criterio di cassa. Si chiede pertanto di rispondere punto per punto alle seguenti domande: 1) In presenza di regolari accantonamenti di T.F.M., la loro deducibilità avviene a prescindere da un qualsiasi versamento del relativo importo liquido ad una compagnia assicurativa, è così ? 2) In ogni caso, e quindi sia nel caso disposta affermativa che negativa alla domanda sub-1), quali sono le scritture contabili in partita doppia per l'accantonamento della quota annua del T.F.M. e per il versamento degli importi alle compagnie assicurative per "polizze T.F.M." ? 3) Generalmente, sul mercato quali sono le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative T.F.M. ?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

Risposta sintetica

Sulla base delle analisi effettuate, emerge un quadro in cui la deducibilità del Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori di società è un tema che presenta aspetti di chiarezza, ma anche elementi che richiedono attenzione.

Punti di convergenza:

È ampiamente condiviso che la deducibilità del TFM per la società è regolata principalmente dal principio di competenza e non dal principio di cassa. Questo significa che il costo relativo al TFM deve essere imputato all'esercizio finanziario in cui l'attività dell'amministratore viene svolta, indipendentemente dal momento in cui il TFM viene effettivamente pagato. Un elemento cruciale per la deducibilità per competenza e per la possibilità di tassazione separata in capo all'amministratore è l'esistenza di un atto avente data certa. Tale atto deve essere anteriore all'inizio del mandato dell'amministratore e dimostrare l'impegno irrevocabile della società a corrispondere il TFM.

Si concorda inoltre sul fatto che una polizza assicurativa TFM rappresenta principalmente uno strumento finanziario. Essa è utilizzata per accantonare e gestire i fondi destinati al TFM e non costituisce una polizza assicurativa di puro rischio. Di conseguenza, il versamento dei premi assicurativi non genera una deduzione separata rispetto all'accantonamento annuale.

Le somme versate all'amministratore alla fine del mandato sono soggette a tassazione. In genere, è possibile optare per la tassazione separata, a patto che il diritto al TFM sia formalizzato in un atto precedente all'inizio del mandato.

Punti di divergenza:

Una differenza significativa riguarda l'importanza attribuita alla polizza assicurativa ai fini della deducibilità. Alcune interpretazioni suggeriscono che la deducibilità degli accantonamenti TFM potrebbe dipendere dal versamento a una compagnia assicurativa. Tuttavia, un'altra prospettiva, più diffusa, afferma che la deducibilità per competenza è indipendente dal versamento alla compagnia, purché esista un atto che stabilisca il diritto al TFM prima dell'inizio del mandato.

Conclusioni:



In sintesi, la deducibilità del TFM è principalmente legata al principio di competenza e all'esistenza di un atto con data certa anteriore all'inizio del mandato dell'amministratore. La polizza assicurativa TFM è considerata uno strumento di gestione finanziaria e non un prerequisito per la deducibilità. È essenziale che le società prestino attenzione alla corretta contabilizzazione del TFM e che si dotino di una documentazione adeguata per dimostrare l'impegno irrevocabile a corrispondere il TFM, al fine di evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

Le diverse risposte fornite mostrano elementi di concordanza, ma anche aspetti divergenti che richiedono un'analisi più approfondita per arrivare a una visione completa e a un'opinione ben motivata.

Punti di Coerenza:

- **Deducibilità basata sulla competenza, non sulla cassa:** C'è un accordo generale sul fatto che la deducibilità del TFM (Trattamento di Fine Mandato) per l'azienda si basa sul principio di competenza. Ciò significa che il costo deve essere attribuito all'anno in cui il servizio dell'amministratore è stato prestato, indipendentemente da quando il pagamento viene effettuato. Un elemento cruciale è la presenza di un documento con data certa antecedente all'inizio del mandato dell'amministratore, condizione necessaria per la deducibilità del TFM secondo il principio di competenza e per l'applicazione della tassazione separata.
- **La polizza TFM come strumento finanziario:** Le risposte concordano nel definire la polizza TFM principalmente come un meccanismo finanziario per accumulare e gestire i fondi destinati al TFM, piuttosto che una polizza assicurativa di puro rischio. Di



conseguenza, il pagamento dei premi non genera una deduzione separata rispetto all'accantonamento annuale.

- **Tassazione separata:** Si riconosce che le somme pagate all'amministratore alla fine del mandato sono soggette a tassazione. In genere, è possibile optare per la tassazione separata, a condizione che il diritto al TFM derivi da un atto precedente all'inizio del mandato.

Differenze e Discrepanze:

- **Importanza della polizza assicurativa sulla deducibilità:** Alcune risposte suggeriscono che la deducibilità degli accantonamenti TFM potrebbe dipendere dal versamento a una compagnia assicurativa, indicando incertezza dovuta a interpretazioni normative differenti. Altre risposte affermano che la deducibilità per competenza è indipendente dal versamento alla compagnia, purché l'atto che istituisce il diritto al TFM sia anteriore all'inizio del mandato. Questa è una differenza sostanziale.
- **Scritture contabili:** Alcune risposte forniscono le scritture contabili in partita doppia per l'accantonamento del TFM e il versamento alla compagnia assicurativa, mentre altre ammettono di non avere queste informazioni.

Parere e Conclusioni:

1. **Priorità del principio di competenza:** La deducibilità del TFM è principalmente regolata dal principio di competenza. Questo significa che l'onere deve essere imputato all'anno in cui il servizio dell'amministratore viene prestato, indipendentemente da quando il TFM viene effettivamente pagato o accantonato presso una compagnia assicurativa.
2. **Atto con data certa:** Un documento (verbale dell'assemblea, contratto, ecc.) con data certa antecedente all'inizio del mandato dell'amministratore è essenziale per dedurre il TFM per competenza e per consentire la tassazione separata per l'amministratore. Questo documento dimostra l'impegno irrevocabile dell'azienda a pagare il TFM.

3. **Polizza TFM: Strumento di gestione finanziaria:** La polizza assicurativa TFM è semplicemente uno strumento di gestione finanziaria, un modo in cui l'azienda mette da parte i fondi per il TFM. Non è un prerequisito per la deducibilità, né la sua esistenza cambia le regole generali di deduzione del TFM. Il versamento dei premi non crea una deduzione separata.
4. **Contabilizzazione:** Le scritture contabili che vengono fornite sono corrette e rappresentano la pratica contabile standard per la registrazione dell'accantonamento del TFM e del trasferimento dei fondi alla compagnia assicurativa.
5. **Chiarezza e Prudenza:** Alcune risposte esprimono maggiore cautela ed evidenziano le possibili interpretazioni normative diverse. Tuttavia, altre risposte offrono una visione più chiara e precisa della questione.

In sintesi: La deducibilità del TFM per competenza dipende dall'esistenza di un atto precedente al mandato e non è influenzata dalla stipula di una polizza assicurativa, che funge solo da strumento finanziario. Alcune risposte offrono una prospettiva più chiara e completa, mentre altre appaiono più incerte a causa della complessità interpretativa della materia.

Informazioni di contesto

Le analisi condotte sulle risposte fornite rivelano una concordanza sostanziale e una visione complessiva ben definita riguardo al Trattamento di Fine Mandato (TFM) e alle polizze assicurative correlate.

Le risposte convergono su diversi aspetti chiave:

- **Deducibilità del TFM:** La deducibilità del TFM è intrinsecamente legata all'accantonamento annuale, basato sul principio di competenza. L'esistenza di una polizza assicurativa non esercita un'influenza diretta su tale deducibilità, ma funge da strumento finanziario di supporto.



- **Scritture contabili:** Le registrazioni contabili suggerite seguono la prassi standard, distinguendo chiaramente tra l'accantonamento del TFM, considerato un costo, e il versamento alla polizza, classificato come movimento finanziario.
- **Natura delle polizze TFM:** Entrambe le risposte sottolineano la natura finanziaria delle polizze, la loro funzione di accantonamento e la complessità degli aspetti fiscali che le caratterizzano.

I punti di forza principali delle risposte risiedono nella loro chiarezza, completezza e capacità di distinguere tra gli aspetti contabili e fiscali. Viene riconosciuta la complessità della tassazione delle polizze TFM, evidenziando la necessità di valutare attentamente ogni situazione specifica e di consultare un consulente fiscale in caso di dubbi.

Conclusioni e parere finale

Le risposte esaminate offrono una solida base per la comprensione del trattamento contabile e fiscale del TFM e delle polizze assicurative ad esso associate. I concetti fondamentali da tenere presenti sono:

1. La deducibilità del TFM è prioritariamente collegata all'accantonamento annuale, che deve essere deliberato prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
2. La polizza assicurativa è uno strumento finanziario di copertura, progettato per accumulare liquidità e far fronte all'obbligo del TFM.
3. I premi versati per la polizza non beneficiano di una deduzione autonoma come costi assicurativi, ma seguono il regime fiscale del TFM stesso.
4. La tassazione delle polizze TFM è complessa e influenzata da diversi fattori. Pertanto, è essenziale analizzare attentamente il contratto di polizza e consultare un esperto fiscale in caso di incertezze.
5. È di primaria importanza distinguere correttamente tra l'accantonamento del TFM, che rappresenta un costo, e il versamento alla polizza, che costituisce un movimento finanziario, nelle scritture contabili.



STUDIO SANTI & Associati

In conclusione, le risposte presentano un quadro esaustivo e preciso della materia, sottolineando l'importanza di un approccio rigoroso e di un'analisi dettagliata di ogni singolo caso.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori di società di capitali è uno strumento riconosciuto sia dalla normativa fiscale (T.U.I.R.) sia dalla prassi civilistica e dalle più recenti pronunce giurisprudenziali. La deducibilità della quota annua di TFM e il trattamento fiscale delle polizze assicurative utilizzate per accantonare tali somme richiedono un attento esame delle regole civilistiche e tributarie, nonché della corretta tenuta delle scritture contabili. Di seguito vengono affrontati nel dettaglio i quesiti posti.

1. Deducibilità dei regolari accantonamenti di T.F.M. indipendentemente dal versamento a compagnie assicurative

La deducibilità della quota annua accantonata a fondo TFM in capo alla società, secondo il principio di competenza, non dipende dalla circostanza che le relative somme siano versate o meno a una compagnia assicurativa per la stipula di una polizza TFM. È infatti la corretta e conforme delibera in sede societaria e la presenza di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto che consentono la deduzione fiscale delle quote accantonate nel bilancio, a prescindere dalla loro effettiva destinazione finanziaria..

L'art. 105, comma 4, TUIR stabilisce che gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto (incluso il TFM degli amministratori) sono deducibili "nei limiti delle quote maturate nell'esercizio" purché il diritto derivi da atto avente data certa anteriore. L'erogazione della somma a una compagnia assicurativa rappresenta, come confermato dalla Cassazione (ord. n. 3994 del 16/02/2021), una mera modalità di accantonamento finanziario, senza implicazioni ulteriori sulla disciplina fiscale applicabile..

Conclusione: La deducibilità per competenza del TFM è legata solamente alla regolare delibera e all'accantonamento a fondo nei conti bilancio. Il trasferimento delle somme a una polizza assicurativa non è requisito di deducibilità, né dà luogo a una deduzione autonoma dei premi versati, che rappresentano solo uno spostamento di liquidità e non costi assicurativi di puro rischio..



2. Scritture contabili in partita doppia per accantonamento TFM e versamento a polizze assicurative

Accantonamento quota annua TFM

La registrazione dell'accantonamento in partita doppia avviene generalmente così:

- **A fine esercizio:**

text

Trattamento Fine Mandato amministratori (Conto economico - costi)
a Fondo TFM amministratori (Passivo - fondi)

Con questa scrittura si rileva il costo dell'esercizio per il TFM e si incrementa il fondo dedicato nel passivo dello stato patrimoniale.

Versamento a compagnia assicurativa per polizza TFM

Il trasferimento delle somme dal fondo TFM all'assicurazione viene registrato in questo modo:

- **Al momento del pagamento del premio assicurativo:**

text

Polizza assicurativa TFM (Attività finanziarie - investimenti)
a Banca c/c (Attivo - disponibilità liquide)

Se la polizza è intestata all'amministratore, spesso si utilizza la voce "crediti per polizze TFM a favore amministratore". L'accantonamento rimane contabilmente nel fondo del passivo fino al momento in cui il mandato termina e viene liquidato.

- **A titolo informativo:** Il versamento alla compagnia NON genera un costo da dedurre, ma solo uno spostamento di liquidità; quindi non si registra alcun costo in conto economico per il premio versato, salvo la quota annuale maturata che viene già dedotta secondo il principio di competenza tramite la scrittura dell'accantonamento..

Liquidazione al termine del mandato

- **Al momento della liquidazione del TFM:**



text

Fondo TFM amministratori (Passivo)

a Banca c/c (Attivo) / Amministratore c/compensi (Debiti)

3. Caratteristiche essenziali delle polizze assicurative TFM

Sul mercato le **polizze assicurative TFM** si caratterizzano principalmente per:

- **Funzione finanziaria di accantonamento:** La polizza TFM consente all'azienda di accantonare le somme destinate al TFM secondo un piano di versamenti periodici, offrendo una gestione organizzata ed efficiente della provvista destinata all'indennità di fine mandato..
- **Protezione giuridica:** Le somme destinate a polizza TFM risultano impignorabili e inesquestrabili, offrendo una tutela importante contro aggressioni patrimoniali da terzi..
- **Modalità di deduzione:** I premi versati per la polizza rappresentano il mero passaggio tecnico del denaro e non costituiscono un costo autonomamente deducibile: la deduzione fiscale resta legata all'accantonamento annuale secondo le regole del TFM, non ai versamenti effettuati sulla polizza..
- **Tassazione in capo all'amministratore:** Le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa all'amministratore, al termine del mandato, sono tassate a monte dall'assicurazione mediante imposta sostitutiva, ma gli importi netti incassati sono comunque tassati in capo all'amministratore secondo regime ordinario o, per opzione e se il diritto deriva da atto antecedente, mediante **tassazione separata** ex art. 17 TUIR..
- **Natura non assicurativa (puro rischio):** Le polizze TFM non rappresentano una tradizionale polizza "puro rischio", bensì hanno funzione di fondo di liquidità dedicato, e la loro stipula non incide sulle regole di deduzione fiscale né può essere usata per dedurre il premio come avviene per le polizze sulla vita o di rischio puro..

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

- **Codice civile:** artt. 2120, 2364, 2389 c.c.
- **TUIR:** art. 105 (accantonamenti di quiescenza e previdenza), art. 17 (tassazione separata) D.P.R. 917/1986
- **Cassazione ordinanza 3994/2021:** conferma che la destinazione degli accantonamenti TFM a polizze assicurative non influisce sulle regole di deduzione fiscale, trattandosi di mera modalità di



accantonamento, la cui deducibilità segue le regole degli accantonamenti TFM e non quelle delle polizze di puro rischio

- **Giudici tributari Piemonte, sentenze 30 gennaio 2024:** confermano che l'Amministrazione finanziaria non ha titolo per valutare la congruità dei compensi TFM corrisposti tramite polizza, ritenendo comunque la deduzione pienamente legittima..

Sintesi finale:

Gli accantonamenti TFM sono deducibili per competenza indipendentemente dalla destinazione a polizze assicurative, e il versamento a compagnia è un mero spostamento di liquidità senza effetto autonomo di deduzione. La scrittura contabile distingue tra accantonamento (costo di competenza) e versamento a polizza (trasferimento tra attività), e le polizze TFM sono essenzialmente strumenti finanziari di gestione del fondo destinato al TFM, non polizze di puro rischio assicurativo..

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA:

Approfondimento

Ecco una panoramica dettagliata delle **normative e della giurisprudenza** rilevanti in materia di Trattamento di Fine Mandato (TFM) per amministratori, con approfondimento delle fonti che supportano quanto illustrato nella risposta precedente.

Normativa Codicistica

Codice Civile

- **Art. 2120 c.c.**
Regola il trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati; rilevante in via analogica per la prassi di accantonamento, pur non essendo applicato automaticamente agli amministratori..
- **Art. 2364, comma 1, n. 3 c.c.**
Norma per le S.p.A.: stabilisce che, se non diversamente previsto dallo statuto, l'assemblea determina il compenso degli amministratori. Questo punto è cruciale per la legittimità e la deducibilità del TFM, che deve essere fissato da un organo societario prima dell'inizio del mandato, mediante delibera a data certa..
- **Art. 2389 c.c.**
Definisce le modalità di determinazione dei compensi agli amministratori nelle società di capitali. Specifica che competenza a deliberare può spettare al consiglio d'amministrazione o, su proposta di questo, all'assemblea; le relative decisioni devono essere documentate e rese opponibili ai terzi..



- **Art. 2479 e 2479-bis c.c.**

Riguardano la S.r.l. e stabiliscono la competenza dei soci o dell'assemblea in materia di durata dell'incarico e di determinazione dei compensi amministratore..

Normativa Fiscale

TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986)

- **Art. 17, comma 1, lett. c)**

Disciplina la tassazione separata per le indennità percepite alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (come il mandato di amministratore), a condizione che il relativo diritto risulti da atto scritto e "di data certa" anteriore all'inizio del rapporto..

- **Art. 105, commi 1 e 4**

Prevede la deducibilità degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e per i fondi di previdenza a condizione che siano esercitati conformemente alle disposizioni contrattuali e normative di riferimento. Il comma 4 estende la deducibilità anche agli accantonamenti TFM degli amministratori, purché si rispettino le condizioni di cui sopra..

- **Art. 95, comma 5**

Stabilisce, in via residuale, che laddove non siano rispettati i requisiti per l'accantonamento (ad esempio, in mancanza di un atto con data certa antecedente), la deduzione è consentita solo nel periodo d'imposta in cui la somma è effettivamente corrisposta (principio di cassa)..

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

- **Risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008**

Conferma la deducibilità degli accantonamenti TFM operati secondo il principio di competenza, ponendo l'accento sulla necessità che il diritto risulti da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. La risposta si pone in linea con la lettera stretta della norma e con un'interpretazione rigorosa dei principi fiscali in materia di deduzioni per competenza..

Dottrina e Prassi Professionale

- **Norma di comportamento AIDC n. 180/2011**

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, in lieve contrasto con la posizione dell'Agenzia delle Entrate, ritiene che la deduzione per competenza debba essere riconosciuta anche se il diritto all'indennità sia sorto successivamente, purché sia deliberata secondo le regole societarie. Questa posizione tende a facilitare la razionalizzazione fiscale delle società di capitali..



Giurisprudenza

Corte di Cassazione

- **Ordinanza n. 3994 del 16 febbraio 2021**

La Suprema Corte ha chiarito che il versamento degli accantonamenti TFM in polizze assicurative non modifica la disciplina fiscale della deducibilità: si tratta di una mera modalità di gestione finanziaria dell'onere, non di un costo deducibile autonomo. Il principio di competenza per la deduzione resta intatto e non è influenzato dalla stipula di una polizza assicurativa, indipendentemente dal beneficiario della medesima. In assenza di atto scritto di data certa, la deducibilità avviene per cassa e non per competenza..

- **Cass., sez. 5, 19 ottobre 2018, n. 26431**

Ribadisce che, in difetto di previsione scritta antecedente, il compenso spettante agli amministratori è deducibile solo nel periodo di effettiva corresponsione, secondo il principio di cassa..

- **Cass., sez. 5, 18 gennaio 2019, n. 1304 e Cass., sez. 5, 19 marzo 2008, n. 7340**

Sottolineano che sono deducibili per competenza i costi certi, determinati sulla base di criteri oggettivi e inerenti l'attività aziendale (come fondi per benefici integrativi o premi fedeltà formalizzati in modo corretto)..

Giurisdizione Tributaria

- **Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, sentenze 30 gennaio 2024**

Ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può sindacare la congruità dei compensi TFM corrisposti tramite polizza. L'utilizzo della polizza vita per l'accantonamento di TFM non configura un fringe benefit e l'accantonamento è integralmente deducibile a norma di legge. La deducibilità segue il principio sostanziale e la natura obbligatoria del TFM deliberato..

Sintesi Collegata ai Principi Esaminati

Tutti i riferimenti richiamati confermano che il TFM per amministratori:

- È deducibile per competenza se deliberato da atto societario a data certa anteriore.
- Può essere accantonato anche tramite polizza assicurativa, ma la deduzione segue i criteri propri del fondo TFM, non la natura della polizza o il criterio di cassa.



- È soggetto a tassazione separata in capo all'amministratore nei termini e limiti previsti dall'art. 17, comma 1, lett. c) TUIR, sempre subordinata all'esistenza della citata previsione anteriore al mandato..

Queste fonti normative e giurisprudenziali costituiscono l'ossatura tecnico-legale che disciplina l'istituto e su cui poggia qualsiasi corretta gestione civilistica, contabile e fiscale del TFM amministratori..

Circolari ed Interpelli

Ecco un elenco dettagliato delle principali Circolari e Risposte a Interpello dell'Agenzia delle Entrate riguardanti il Trattamento di Fine Mandato (TFM) per amministratori, la sua deducibilità e la tassazione, dal 2000 ad oggi:

Risoluzioni e Circolari

- **Risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità per competenza degli accantonamenti TFM è ammessa se l'indennità è stata attribuita con atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In assenza di tale requisito, la deducibilità è consentita al momento del pagamento (criterio di cassa).

- **Risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017**

Conferma la posizione della risoluzione 211/E/2008, ribadendo che la deduzione degli accantonamenti TFM è subordinata alla presenza di un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Risposte a Interpello

- **Interpello n. 292 del 27 aprile 2021**

L'Agenzia ha riconosciuto che il regime di tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. c) TUIR) può applicarsi al TFM anche se la definizione dell'importo è demandata a un successivo atto del consiglio di amministrazione, purché il diritto all'indennità risulti da una delibera assembleare a data certa anteriore al rapporto.

- **Interpello n. 204 del 21 aprile 2022**

Focalizzato sulla tassazione del TFM per l'amministratore: ribadisce che la tassazione separata si applica solo qualora esista un atto con data certa anteriore che attribuisce il diritto al trattamento.

Ulteriori Chiarimenti ed Aspetti Accessori

- Le fonti normative e di prassi ribadiscono che il requisito della "data certa anteriore" è condizione imprescindibile per la deducibilità per competenza e per poter accedere alla tassazione separata.



- Non risultano circolari esplicite dedicate che introducano principi diversi o supplementari nel periodo 2000-2025 rispetto a quanto indicato nelle risoluzioni e risposte a interpello sopra elencate.

Queste risposte rappresentano i più importanti interventi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento TFM amministratori nel periodo richiesto e sono pienamente allineate con l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

Ecco un'analisi organica e dettagliata che unisce i contenuti dei documenti caricati, strutturata per argomenti chiave: **deducibilità fiscale (interessi, leasing, TFM e polizze) e scritture contabili.**

1. Interessi passivi e oneri finanziari

Regole generali di deducibilità

Gli interessi passivi sono deducibili secondo le regole dell'art. 96 TUIR:

- **Deducibilità piena** fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
- **Eccedenza deducibile** entro il 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo fiscale).
- **Eccedenza indeducibile** riportabile nei periodi successivi secondo un meccanismo FIFO.

Sono inclusi anche gli interessi capitalizzati (ad esempio su beni strumentali o immobili in costruzione), ma la deducibilità deve essere verificata nell'anno della capitalizzazione, con possibili esclusioni parziali.

Interessi esclusi dalla limitazione

Sono interamente deducibili:

- interessi di mora su debiti commerciali e tributari, in quanto non connessi a finanziamenti volontari;
- interessi su finanziamenti ipotecari per immobili destinati alla locazione (per società immobiliari di gestione).

Interessi e ROL fiscale

Il ROL viene calcolato su base fiscale (non contabile) e quindi tiene conto di componenti già rettificati per effetto delle regole tributarie (ad esempio, costi telefonici deducibili solo all'80%). Questo evita disallineamenti tra valori di bilancio e imponibile.

2. Ammortamenti e leasing

Ammortamenti ordinari

Le quote sono calcolate in base alla vita utile dei beni, ridotte del 20% rispetto ai valori tabellari ministeriali. Nel primo esercizio non è più obbligatoria la riduzione a metà quota. Sono sempre deducibili solo le quote imputate a bilancio, fino al massimo fiscalmente ammesso.

Leasing finanziario e operativo

- **Metodo patrimoniale** (OIC): i canoni sono imputati a conto economico come godimento beni di terzi; il bene entra in bilancio solo al riscatto.
- **Metodo finanziario** (IAS/IFRS): il bene viene iscritto nell'attivo, ammortizzato e accompagnato dal debito verso la società di leasing. I canoni si scindono in quota capitale (che riduce il debito) e quota interessi (costo finanziario).
- **Regime fiscale**: i canoni sono deducibili in relazione alla durata minima contrattuale. Per immobili, la deducibilità è spesso più lenta rispetto all'ammortamento diretto.

Dal 2019, con l'introduzione dell'**IFRS 16**, anche i leasing operativi vengono trattati come finanziari, con iscrizione del diritto d'uso (ROU) e relativa passività. Fiscalmente:

- nei leasing traslativi, si applicano le regole ordinarie di ammortamento dei beni;
- nei leasing non traslativi, il ROU è considerato bene immateriale, ammortizzato in base alla durata del contratto.

3. TFM e polizze assicurative

TFM (Trattamento di Fine Mandato)

- Le somme accantonate per amministratori sono deducibili se esiste **delibera assembleare** antecedente all'inizio del rapporto.
- La deduzione segue il criterio di competenza: gli accantonamenti sono imputati per quota annuale.
- La deducibilità è ammessa anche se l'importo è coperto da polizze assicurative, purché il contratto sia stipulato a favore della società e i premi siano inerenti.

Polizze assicurative

- **Polizze TFM:** i premi sono deducibili in capo alla società, sempreché l'impresa risulti contraente e beneficiaria.
 - **Polizze vita o miste stipulate a favore di terzi:** i premi non sono deducibili in quanto non inerenti.
 - **Polizze a garanzia di finanziamenti:** i premi sono deducibili se collegati all'attività d'impresa.
-

4. Scritture contabili

Rimanenze di magazzino

- Valutate al costo specifico o, per beni fungibili, con metodi **FIFO, LIFO, media ponderata**.
- Fiscalmente, il valore civilistico è riconosciuto, salvo sia inferiore al LIFO a scatti annuali (criterio di salvaguardia).
- Per materie prime e prodotti in corso, il valore fiscale è quello delle **spese sostenute nell'esercizio**.

Inventario e scritture ausiliarie

- L'inventario deve essere redatto annualmente e riportato nel libro inventari.
 - Le scritture ausiliarie di magazzino diventano obbligatorie se per due esercizi consecutivi si superano i limiti: ricavi > 5.164.568,99 € e rimanenze > 1.032.913,80 €.
 - Sono ammesse valutazioni per masse omogenee e metodi alternativi (costi standard, prezzo al dettaglio) se i valori sono allineati al costo effettivo.
-

5. Considerazioni di sintesi

- La **deducibilità degli interessi** segue logiche restrittive, legate al ROL fiscale, ma con esclusioni specifiche.
- Il **leasing** presenta vantaggi fiscali di accelerazione dei costi rispetto all'ammortamento, ma può essere più oneroso finanziariamente.
- Gli **accantonamenti TFM** sono deducibili se deliberati correttamente e possono essere supportati da polizze.



- Le **scritture contabili su rimanenze** richiedono coerenza di metodo e hanno impatto diretto sul reddito imponibile.

Vuoi che prepari anche **un prospetto comparativo** (es. tabella riassuntiva) che metta a confronto: interessi, leasing, TFM/polizze e scritture contabili, con regole di deducibilità e criteri contabili? Sarebbe utile per avere una visione immediata.



R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

Ecco una versione estesa del testo fornito, senza riferimenti specifici a leggi, normative, circolari o sentenze:

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori di società è una pratica diffusa e considerata valida sia per la gestione aziendale che per gli aspetti fiscali. La possibilità di considerare come spesa deducibile ogni anno la quota di TFM e le implicazioni fiscali delle polizze assicurative usate per accumulare questi fondi richiedono un'attenta valutazione delle dinamiche aziendali e fiscali, unitamente a una corretta tenuta dei registri contabili. Di seguito, vengono esaminate nel dettaglio le domande più comuni.

1. Possibilità di considerare come spesa deducibile gli accantonamenti TFM

La possibilità per l'azienda di considerare come spesa deducibile ogni anno la somma messa da parte per il TFM si basa sul principio che le spese sono deducibili quando si riferiscono all'anno in questione, a prescindere dal fatto che questi fondi siano stati trasferiti a una compagnia di assicurazione per una polizza TFM. Questa pratica è permessa da una decisione interna dell'azienda e da un documento che stabilisce l'accordo prima dell'inizio del rapporto di lavoro, senza considerare come l'azienda sceglie di gestire finanziariamente questi fondi.

In sostanza, la deducibilità del TFM è legata alla decisione dell'azienda e all'accantonamento dei fondi nei conti aziendali. Trasferire questi soldi a una polizza assicurativa non è un requisito per la deducibilità e non genera una deduzione separata per i premi pagati, che rappresentano semplicemente uno spostamento di denaro e non veri e propri costi assicurativi.

2. Registrazioni contabili per TFM e polizze assicurative

• Accantonamento quota annuale TFM:

- Alla fine dell'anno:
 - [Aumento] Trattamento Fine Mandato amministratori (Conto economico - costi)
 - [Aumento] Fondo TFM amministratori (Stato patrimoniale - passivo)

Questa registrazione evidenzia il costo dell'anno relativo al TFM e incrementa il fondo dedicato nel passivo dello stato patrimoniale.



- **Versamento a compagnia assicurativa per polizza TFM:**

- Quando si effettua il pagamento del premio assicurativo:
 - [Aumento] Polizza assicurativa TFM (Attività finanziarie - investimenti)
 - [Diminuzione] Banca c/c (Attivo - disponibilità liquide)

Se la polizza è intestata all'amministratore, si può utilizzare la voce "crediti per polizze TFM a favore amministratore". L'accantonamento rimane nel fondo del passivo fino al momento della liquidazione al termine del mandato. Il versamento alla compagnia non genera un costo deducibile, ma unicamente uno spostamento di denaro. Non viene registrato alcun costo nel conto economico per il premio versato, ad eccezione della quota annuale maturata già dedotta tramite l'accantonamento.

- **Liquidazione al termine del mandato:**

- [Diminuzione] Fondo TFM amministratori (Passivo)
- [Diminuzione] Banca c/c (Attivo) / Amministratore c/compensi (Debiti)

3. Caratteristiche delle polizze assicurative TFM

- **Funzione finanziaria di accantonamento:** Consentono di mettere da parte in modo strutturato i fondi destinati al TFM.
- **Protezione:** Le somme nella polizza non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro, offrendo una forma di protezione.
- **Come funziona la deduzione:** I premi pagati sono semplicemente un movimento di denaro e non costituiscono un costo che può essere dedotto separatamente. La deduzione è legata all'accantonamento annuale secondo le regole del TFM, non ai versamenti sulla polizza.
- **Tassazione:** Le somme erogate all'amministratore sono soggette a tassazione da parte della compagnia di assicurazione, ma gli importi netti sono comunque tassati per l'amministratore secondo le regole ordinarie.
- **Natura non assicurativa:** Le polizze TFM sono sostanzialmente strumenti per gestire la liquidità destinata al TFM e il loro possesso non modifica le regole sulla deduzione, né consente di dedurre il premio come se fossero assicurazioni sulla vita o contro i rischi.

Riassunto:

Gli accantonamenti TFM sono deducibili in base all'anno di competenza, indipendentemente dal fatto che siano destinati a polizze assicurative. Il versamento a una compagnia è unicamente uno spostamento di denaro che non comporta una deduzione separata. La registrazione contabile distingue tra l'accantonamento (costo di competenza) e il versamento alla polizza (trasferimento di denaro). Le polizze TFM sono strumenti finanziari per gestire il fondo destinato al TFM, non polizze assicurative contro i rischi.



R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

Ecco una versione estesa del testo, eliminando i riferimenti a sentenze, leggi, circolari o normative:

1) In presenza di regolari accantonamenti di TFM, la loro deducibilità avviene a prescindere da un qualsiasi versamento del relativo importo liquido ad una compagnia assicurativa, è così?

No. La possibilità di dedurre il TFM da parte della società si basa sul principio di competenza, senza che sia obbligatorio versare l'importo accantonato ad una compagnia assicurativa tramite una polizza. L'accantonamento costituisce un costo che può essere dedotto per la società se sono rispettate le condizioni per la deducibilità, in particolare la certezza della data in cui ci si è impegnati a erogare il TFM, che deve essere precedente all'inizio del mandato dell'amministratore. Il versamento a una compagnia assicurativa è una possibilità, non una condizione necessaria per dedurre l'accantonamento.

2) In ogni caso, e quindi sia nel caso di risposta affermativa che negativa alla domanda sub-1), quali sono le scritture contabili in partita doppia per l'accantonamento della quota annua del TFM e per il versamento degli importi alle compagnie assicurative per "polizze TFM"?

• **Accantonamento quota annua TFM:**

- **Dare:** Costo TFM (conto di costo)
- **Avere:** Fondo TFM (conto passivo)

Questa scrittura riflette l'onere del TFM che la società deve sostenere nell'esercizio di competenza.

• **Versamento a compagnia assicurativa:**

- **Dare:** Fondo TFM (conto passivo)
- **Avere:** Banca/Cassa (conto attivo)

Questa scrittura diminuisce il fondo TFM nel bilancio perché la società sta trasferendo i fondi alla compagnia assicurativa. È importante notare che il premio non è immediatamente registrato come un costo, ma come una riduzione del passivo (Fondo TFM) che era stato precedentemente creato con la registrazione iniziale. Il costo è già stato registrato quando è stato effettuato l'accantonamento.

3) Generalmente, sul mercato quali sono le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative TFM?

Le polizze assicurative TFM sono strumenti finanziari che permettono alle aziende di mettere da parte periodicamente delle somme destinate al

pagamento del TFM agli amministratori. Le loro caratteristiche principali sono:

- **Accantonamento periodico:** Le aziende versano regolarmente dei premi alla compagnia assicurativa, che si occupa di gestire gli investimenti.
- **Protezione da pignoramenti e sequestri:** Il capitale accumulato è protetto da possibili azioni legali a favore dell'amministratore.
- **Vantaggi fiscali sui premi:** I premi pagati dalla società possono essere dedotti, riducendo l'importo su cui si calcolano le imposte.
- **Tassazione differita per l'amministratore:** L'amministratore riceve la somma alla fine del suo mandato, ma le imposte sul TFM vengono pagate in un momento successivo, spesso con un sistema di tassazione separata. La polizza stessa potrebbe avere un sistema di tassazione specifico gestito dalla compagnia.
- **Funzione finanziaria prevalente:** La polizza serve principalmente come strumento per accantonare e risparmiare in vista del TFM e non come una copertura assicurativa tradizionale (come in caso di decesso o malattia). Il rischio principale coperto è il rischio che la società non possa pagare.

In conclusione, la polizza TFM offre un sistema strutturato per gestire il TFM, con benefici fiscali sia per l'azienda che per l'amministratore, pur essendo principalmente uno strumento finanziario e non un contratto assicurativo nel senso più comune del termine. La possibilità di dedurre il TFM dipende dalla corretta registrazione contabile dell'accantonamento, non dall'utilizzo della polizza assicurativa.

Approfondimento sulla risposta al quesito sul Trattamento di Fine Mandato (TFM)

La risposta fornita è corretta nel complesso, ma può essere arricchita con maggiori dettagli per una comprensione più completa della materia.

1) Deducibilità del TFM e versamento a compagnia assicurativa:

La deducibilità del TFM per la società, come correttamente affermato, si basa sul principio di competenza e non dipende dal versamento a una compagnia assicurativa. È fondamentale che l'impegno all'erogazione del TFM sia certo e risulti da atto con data anteriore all'inizio del mandato. Questo è un punto cruciale, perché dimostra la certezza dell'obbligazione a carico della società. La data certa può essere provata con diversi strumenti: verbali di assemblea, scrittura privata autenticata, etc. L'utilizzo di una polizza TFM semplifica la dimostrazione di questo impegno, ma non è obbligatorio. Se la società accantona internamente il TFM, deve dimostrare comunque la certezza dell'impegno con la stessa chiarezza.

2) Scritture contabili:

Le scritture contabili indicate sono corrette. Tuttavia, è importante aggiungere alcune considerazioni:

- **Accantonamento:** Il conto "Costo TFM" potrebbe essere suddiviso in sottoconti specifici per ciascun amministratore, per una migliore tracciabilità. Inoltre, è importante precisare che la classificazione del conto "Costo TFM" dipenderà dal piano dei conti adottato dalla società (es. potrebbe essere un conto di costo del personale o un conto di costo amministrativo).
- **Versamento alla compagnia:** Se la polizza ha una componente assicurativa (anche minima), potrebbe essere necessario un'ulteriore analisi per la corretta ripartizione contabile. In questo caso, una parte del versamento potrebbe essere contabilizzata come costo assicurativo, e non solo come spostamento di liquidità.

3) Caratteristiche essenziali delle polizze assicurative TFM:

L'approfondimento fornito nella documentazione allegata amplia adeguatamente la descrizione. Si possono aggiungere le seguenti puntualizzazioni:

- **Gestione degli investimenti:** Le polizze TFM prevedono diverse tipologie di gestione degli investimenti, a seconda del profilo di rischio scelto dalla società. Questo aspetto influenza la crescita del capitale accantonato e va considerato nella pianificazione finanziaria.
- **Costi di gestione:** Le polizze assicurative comportano dei costi di gestione (commissioni, spese di amministrazione, etc.) che incidono sul rendimento effettivo. Questi costi devono essere considerati nella valutazione complessiva del vantaggio di questa soluzione.
- **Variabilità dei contratti:** Esistono diversi tipi di polizze TFM, con diverse caratteristiche in termini di modalità di accantonamento, rendimento, e opzioni di copertura aggiuntive. La scelta più adatta dipenderà dalle esigenze specifiche della società.
- **Fiscalità differita (amministratore):** Mentre la società deduce i premi per competenza, l'amministratore paga le imposte sul TFM al momento del ricevimento, solitamente con tassazione separata. Questo aspetto è vantaggioso per l'amministratore, soprattutto se l'aliquota media di imposta al momento del ricevimento è inferiore a quella che avrebbe applicato al momento dei singoli accantonamenti.
- **Rischio di insolvenza:** Anche se la polizza TFM offre una certa protezione patrimoniale, non elimina completamente il rischio di insolvenza della società. Se la società fallisce, il recupero del TFM potrebbe essere difficoltoso.

Conclusione:

L'utilizzo di una polizza assicurativa TFM offre diversi vantaggi, soprattutto in termini di semplificazione amministrativa e certezza del trattamento



STUDIO SANTI & Associati

fiscale, ma è importante valutare attentamente le varie opzioni disponibili e i costi correlati prima di optare per questa soluzione. La deducibilità del TFM per la società rimane sempre legata alla dimostrazione della certezza dell'obbligo e al rispetto del principio di competenza.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Certo, ecco una versione estesa del testo che hai fornito, senza riferimenti a sentenze, leggi, circolari o normative:

1) Deducibilità del TFM e versamenti a compagnie assicurative:

La possibilità di dedurre il TFM (Trattamento di Fine Mandato) è legata al periodo in cui matura il diritto, indipendentemente dal fatto che l'azienda scelga o meno di versare i relativi importi a una compagnia assicurativa. L'accantonamento al fondo TFM può essere dedotto, a prescindere dalla presenza di una polizza assicurativa che lo copra. La polizza è semplicemente un modo per avere una copertura finanziaria, ma non cambia direttamente la possibilità di dedurre l'accantonamento stesso.

2) Scritture contabili:

• Accantonamento quota annuale TFM:

- Dare: Costo per TFM (conto economico)
- Avere: Fondo TFM (stato patrimoniale)

• Versamento a compagnia assicurativa (polizza TFM):

- Dare: Polizza assicurativa TFM (stato patrimoniale - attivo)
- Avere: Banca c/c (stato patrimoniale - attivo)

Il versamento alla compagnia assicurativa è solo un'operazione finanziaria che trasferisce denaro da un conto bancario a un investimento. Non influenza direttamente il costo del TFM indicato nel conto economico.

3) Caratteristiche essenziali delle polizze assicurative TFM:

Le polizze assicurative TFM hanno solitamente le seguenti caratteristiche:

- **Funzione finanziaria:** Servono principalmente a creare un capitale utilizzabile per pagare il TFM all'amministratore alla fine del suo incarico.
- **Beneficiario:** Il beneficiario può essere l'azienda (in questo caso la polizza serve come copertura) oppure direttamente l'amministratore (e allora può essere considerata una forma di retribuzione posticipata).
- **Modalità di versamento:** I premi possono essere pagati in un'unica soluzione o a intervalli regolari.
- **Rendimento:** Le polizze possono garantire un rendimento minimo oppure essere collegate all'andamento di un fondo di investimento.
- **Aspetti fiscali:** Gli aspetti fiscali delle polizze TFM sono complessi e dipendono da vari fattori, come chi è il beneficiario, il tipo di polizza e il momento in cui si ricevono i capitali.

Importante:

- La deducibilità dei premi versati per le polizze TFM è una questione discussa. Di solito si considera che i premi non siano direttamente deducibili come costi assicurativi, ma seguano le regole fiscali del TFM stesso.
- È essenziale esaminare attentamente il contratto di polizza per capire i costi, i rendimenti e le condizioni per poterla riscattare.
- In caso di incertezze, è sempre meglio rivolgersi a un consulente fiscale.

Spero che queste informazioni ti siano utili!

Disclaimer: Questa risposta ha scopo puramente informativo e non rappresenta una consulenza professionale. Per una valutazione specifica della tua situazione, ti consigliamo di consultare un esperto.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

Basandomi esclusivamente sui documenti forniti, posso rispondere alle tue domande nel modo seguente:

1) In presenza di regolari accantonamenti di TFM, la loro deducibilità avviene a prescindere da un qualsiasi versamento del relativo importo liquido ad una compagnia assicurativa, è così?

No. La deducibilità degli accantonamenti per il TFM non è indipendente dal versamento a una compagnia assicurativa. Il documento menziona diverse interpretazioni a riguardo, con l'Agenzia delle Entrate che indica la necessità di un atto di data certa antecedente all'inizio del rapporto per la deducibilità e la tassazione separata, mentre altri sostengono che la deducibilità è possibile a prescindere da questa condizione. La Cassazione conferma la deducibilità anche in caso di investimento in polizze assicurative, ma si concentra sulla validità dell'atto di accantonamento.

2) In ogni caso, e quindi sia nel caso di risposta affermativa che negativa alla domanda sub-1), quali sono le scritture contabili in partita doppia per l'accantonamento della quota annua del TFM e per il versamento degli importi alle compagnie assicurative per "polizze TFM"?

Il documento non fornisce le scritture contabili in partita doppia. Descrive solo il trattamento fiscale e le diverse interpretazioni legali, ma non entra nei dettagli della contabilizzazione.

3) Generalmente, sul mercato quali sono le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative TFM?



Le polizze assicurative TFM presentano le seguenti caratteristiche principali:

- **Impignorabilità e insequestrabilità:** Le somme accantonate sono protette da pignoramento e sequestro.
- **Deducibilità fiscale:** La società può dedurre annualmente i premi come costo fiscale.

Il documento evidenzia un dibattito sull'interpretazione e l'applicazione delle norme relative al TFM e alla sua copertura assicurativa. Non offre una risposta univoca e definitiva alle domande, ma presenta diversi punti di vista e sentenze giurisprudenziali.



ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. QUINTA CIVILE , n.32142 del 12/12/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:32142CIV\), udienza del 14/11/2023 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore NAPOLITANO LUCIO](#)

... degli accontamenti sul TFM degli amministratori la CTP confermò la legittimità della ripresa, così ... degli accontamenti sul TFM degli amministratori la CTP confermò la legittimità della ripresa, così ... degli accantonamenti sul TFM degli amministratori, confermando nel resto, quindi, l'impugnata sentenza. Avverso detta ... degli accantonamenti sul TFM degli amministratori, confermando nel resto, quindi, l'impugnata sentenza. Avverso detta ... che l'abnormità delle somme accantonate come TFM, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente ... che l'abnormità delle somme accantonate come TFM, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente ... con specifico riferimento alla questione dell'accantonamento del TFM degli amministratori e in relazione ... con specifico riferimento alla questione dell'accantonamento del TFM degli amministratori e in relazione ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.21787 del 08/07/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:21787CIV\), udienza del 12/04/2022 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore SPENA FRANCESCA](#)

... in questa sede di legittimità esclusivamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 7.Nella specie ... in questa sede di legittimità esclusivamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 7.Nella specie ... , l'accertamento conforme delfatto da parte dei due giudici del merito preclude in liminela deducibilità del vizio ... , l'accertamento conforme delfatto da parte dei due giudici del merito preclude in liminela deducibilità del vizio ... l'impugnazione proposta da DAMIANO BORCHIELLI, agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, avverso ... l'impugnazione proposta da DAMIANO BORCHIELLI, agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, avverso ... avessero partecipato anche agenti della Polizia Municipale di Milano non significava che l'ufficio per i procedimenti avessero partecipato anche agenti della Polizia Municipale di Milano non significava che l'ufficio per i procedimenti ...

[Sez. TERZA CIVILE , n.18118 del 06/06/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:18118CIV\), udienza del 24/03/2022 , Presidente SPIRITO ANGELO Relatore CIRILLO FRANCESCO MARIA](#)



... , chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore, sulla base di tre diverse polizze ... , chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore, sulla base di tre diverse polizze ... che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i contratti e le scritture private sottoscritti da entrambe ... che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i contratti e le scritture private sottoscritti da entrambe ... », e sarebbe impensabile che scritture private o contratti sottoscritti non siano stati portati a conoscenza del proponente ... », e sarebbe impensabile che scritture private o contratti sottoscritti non siano stati portati a conoscenza del proponente ... di polizze: una c.d. agevolata (SARIS) recante i numeri di contratto 557 e 558; la seconda, non agevolata ... di polizze: una c.d. agevolata (SARIS) recante i numeri di contratto 557 e 558; la seconda, non agevolata ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.31976 del 17/11/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:31976CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)

... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... ex art. 64 (o eventualmente ex art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni ... ex art. 64 (o eventualmente ex art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni ... col quale il tribunale ha ritenuto che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura ... col quale il tribunale ha ritenuto che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.33073 del 28/11/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:33073CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)

... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.33078 del 28/11/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:33078CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)



... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.35371 del 18/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:35371CIV\), udienza del 22/09/2021 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore SPENA FRANCESCA](#)

... (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista ... (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista ... alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo; osservava al riguardo che la liquidazione ... alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo; osservava al riguardo che la liquidazione ... , poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato ... , poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato ... l'attribuzione della polizza in loro favore. 4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione ... l'attribuzione della polizza in loro favore. 4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione ...

[Sez. TERZA CIVILE , n.28015 del 14/10/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:28015CIV\), udienza del 13/04/2021 , Presidente DE STEFANO FRANCO Relatore FIECONI FRANCESCA](#)

... scrittura dichiara e afferma di non aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso", talché ... scrittura dichiara e afferma di non aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso", talché ... avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata; che, di contro, il documento non fosse utilizzabile ai fini ... avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata; che, di contro, il documento non fosse utilizzabile ai fini Il motivo è infondato. 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto che la scrittura privata del 12/1/2005 - prodotta Il motivo è infondato. 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto che la scrittura privata del 12/1/2005 - prodotta ... , si allinea al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il disconoscimento di una scrittura ... , si allinea al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il disconoscimento di una scrittura ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.8780 del 17/03/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:8780CIV\), udienza del 22/09/2021 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore NEGRI DELLA TORRE PAOLO](#)



... della polizza INA stipulata dall'Istituto nel 1963 per la costituzione di un trattamento di previdenza ... della polizza INA stipulata dall'Istituto nel 1963 per la costituzione di un trattamento di previdenza ... integrativa a favore del proprio personale, polizza che l'Istituto, dal dicembre 1993, aveva cessato ... integrativa a favore del proprio personale, polizza che l'Istituto, dal dicembre 1993, aveva cessato 2. Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, attribuendo alla polizza INA la natura di prestazione 2. Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, attribuendo alla polizza INA la natura di prestazione ... che avevano escluso, per la polizza INA oggetto di giudizio, la natura di trattamento di previdenza integrativa ... che avevano escluso, per la polizza INA oggetto di giudizio, la natura di trattamento di previdenza integrativa ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.19820 del 12/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:19820CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)

... di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilità al terzo convenuto, qual è il curatore nel giudizio ... di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilità al terzo convenuto, qual è il curatore nel giudizio ... di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR ... di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR ... quanto richiesto a titolo di TFR, perché dalla CU 2018 l'intero importo risultava erogato nel corso dell'anno 2017 ... quanto richiesto a titolo di TFR, perché dalla CU 2018 l'intero importo risultava erogato nel corso dell'anno 2017 ... del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, è stata respinta dal Tribunale ... del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, è stata respinta dal Tribunale ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.32142 del 12/12/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:32142CIV\), udienza del 14/11/2023 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore NAPOLITANO LUCIO](#)

... degli accontamenti sul TFM degli amministratori la CTP confermò la legittimità della ripresa, così ... degli accontamenti sul TFM degli amministratori la CTP confermò la legittimità della ripresa, così ... degli accantonamenti sul TFM degli amministratori, confermando nel resto, quindi, l'impugnata sentenza. Avverso detta ... degli accantonamenti sul TFM degli amministratori, confermando nel resto, quindi, l'impugnata sentenza. Avverso detta ... che l'abnormità delle somme accantonate come TFM, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente ... che l'abnormità delle somme accantonate come TFM, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente ... con specifico riferimento alla questione dell'accantonamento del TFM degli amministratori e in relazione ... con specifico riferimento alla questione dell'accantonamento del TFM degli amministratori e in relazione ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.21787 del 08/07/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:21787CIV\), udienza del 12/04/2022 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore SPENA FRANCESCA](#)



... in questa sede di legittimità esclusivamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 7. Nella specie ... in questa sede di legittimità esclusivamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 7. Nella specie ... , l'accertamento conforme delfatto da parte dei due giudici del merito preclude in liminela deducibilità del vizio ... , l'accertamento conforme delfatto da parte dei due giudici del merito preclude in liminela deducibilità del vizio ... l'impugnazione proposta da DAMIANO BORCHIELLI, agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, avverso ... l'impugnazione proposta da DAMIANO BORCHIELLI, agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, avverso ... avessero partecipato anche agenti della Polizia Municipale di Milano non significava che l'ufficio per i procedimenti ... avessero partecipato anche agenti della Polizia Municipale di Milano non significava che l'ufficio per i procedimenti ...

Sez. TERZA CIVILE , n.18118 del 06/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18118CIV), udienza del 24/03/2022 , Presidente SPIRITO ANGELO Relatore CIRILLO FRANCESCO MARIA

... , chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore, sulla base di tre diverse polizze ... , chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore, sulla base di tre diverse polizze ... che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i contratti e le scritture private sottoscritti da entrambe ... che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i contratti e le scritture private sottoscritti da entrambe ... », e sarebbe impensabile che scritture private o contratti sottoscritti non siano stati portati a conoscenza del proponente ... », e sarebbe impensabile che scritture private o contratti sottoscritti non siano stati portati a conoscenza del proponente ... di polizze: una c.d. agevolata (SARIS) recante i numeri di contratto 557 e 558; la seconda, non agevolata ... di polizze: una c.d. agevolata (SARIS) recante i numeri di contratto 557 e 558; la seconda, non agevolata ...

Sez. PRIMA CIVILE , n.31976 del 17/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:31976CIV), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO

... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... ex art. 64 (o eventualmente ex art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni ... ex art. 64 (o eventualmente ex art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni ... col quale il tribunale ha ritenuto che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura ... col quale il tribunale ha ritenuto che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura ...

Sez. PRIMA CIVILE , n.33073 del 28/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:33073CIV), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO



... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.33078 del 28/11/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:33078CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)

... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... nelle scritture contabili, sono inopponibili alla massa, stante la qualità di terzo del curatore nel giudizio ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... non abbia tenuto conto della scrittura prodotta, recante la data del 15.9.2010, con la quale la Raffaele Viscardi ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... art. 66) l. fall. della scrittura di accollo, allegando le ragioni che militavano per la gratuità ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ... che la prova dell'accollo, nonostante l'inopponibilità della relativa scrittura, potesse essere desunta ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.35371 del 18/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:35371CIV\), udienza del 22/09/2021 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore SPENA FRANCESCA](#)

... (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista ... (in prosieguo: INFN), per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione prevista ... alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo; osservava al riguardo che la liquidazione ... alla qualificazione della polizza come trattamento retributivo; osservava al riguardo che la liquidazione ... , poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato ... , poiché ciascuno di essi era beneficiario di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato ... l'attribuzione della polizza in loro favore. 4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione ... l'attribuzione della polizza in loro favore. 4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione ...

[Sez. TERZA CIVILE , n.28015 del 14/10/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:28015CIV\), udienza del 13/04/2021 , Presidente DE STEFANO FRANCO Relatore FIECONI FRANCESCA](#)

... scrittura dichiara e afferma di non aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso", talché ... scrittura dichiara e afferma di non aver



mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso", talché ... avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata; che, di contro, il documento non fosse utilizzabile ai fini ... avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata; che, di contro, il documento non fosse utilizzabile ai fini Il motivo è infondato. 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto che la scrittura privata del 12/1/2005 - prodotta Il motivo è infondato. 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto che la scrittura privata del 12/1/2005 - prodotta ... , si allinea al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il disconoscimento di una scrittura ... , si allinea al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il disconoscimento di una scrittura ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.8780 del 17/03/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:8780CIV\), udienza del 22/09/2021 , Presidente MANNA ANTONIO Relatore NEGRI DELLA TORRE PAOLO](#)

... della polizza INA stipulata dall'Istituto nel 1963 per la costituzione di un trattamento di previdenza ... della polizza INA stipulata dall'Istituto nel 1963 per la costituzione di un trattamento di previdenza ... integrativa a favore del proprio personale, polizza che l'Istituto, dal dicembre 1993, aveva cessato ... integrativa a favore del proprio personale, polizza che l'Istituto, dal dicembre 1993, aveva cessato 2. Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, attribuendo alla polizza INA la natura di prestazione 2. Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, attribuendo alla polizza INA la natura di prestazione ... che avevano escluso, per la polizza INA oggetto di giudizio, la natura di trattamento di previdenza integrativa ... che avevano escluso, per la polizza INA oggetto di giudizio, la natura di trattamento di previdenza integrativa ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.19820 del 12/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:19820CIV\), udienza del 13/04/2023 , Presidente CRISTIANO MAGDA Relatore CROLLA COSMO](#)

... di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilità al terzo convenuto, qual è il curatore nel giudizio ... di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilità al terzo convenuto, qual è il curatore nel giudizio ... di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR ... di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR ... quanto richiesto a titolo di TFR, perché dalla CU 2018 l'intero importo risultava erogato nel corso dell'anno 2017 ... quanto richiesto a titolo di TFR, perché dalla CU 2018 l'intero importo risultava erogato nel corso dell'anno 2017 ... del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, è stata respinta dal Tribunale ... del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, è stata respinta dal Tribunale ...

FONTI WEB CORRELATE

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it